



UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Giurisprudenza in tema di depositi telematici e notifiche a mezzo PEC

La conservazione dei documenti informatici

Mantova, 24 novembre 2017

Avv. Alessandro Piccinini

Giurisprudenza in tema di depositi telematici

Validità del deposito telematico

Registro errato - Trib. Torino, 23/12/2016

- Fattispecie: deposito di comparsa effettuato nel registro delle controversie in tema di lavoro invece che nel registro del contenzioso civile;
- l'erronea indicazione del registro del contenzioso impedisce l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria, ma non inficia in alcun modo la validità del deposito telematico, configurandosi dunque quale errore materiale;
- Il Tribunale di Torino chiarisce che il deposito telematico si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la seconda ricevuta PEC (c.d. RdAC);
- la validità del deposito non richiede per il suo perfezionamento la c.d. quarta pec, non necessitando quindi dell'accettazione dell'atto da parte della cancelleria a seguito delle verifiche da questa operate.

Art. 16-bis, comma 7 D.L. 179/2012

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza ...

Indirizzo favorevole alla sanabilità dei depositi viziati da errori

- Tribunale di Torino, 13/5/2016: in caso di errata indicazione del numero di ruolo in fase di compilazione della busta telematica e determinante il rifiuto, è stato ordinato alla cancelleria di accettare e inserire nel fascicolo telematico la comparsa di risposta depositata, indicando quale data di accettazione quella in cui il depositante ha ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna
- Tribunale di Bologna, 12/12/2016: è tempestiva la costituzione della parte che, dopo il deposito e la ricezione della RdAC, si sia vista rifiutare dalla cancelleria il deposito a causa di un errore fatale incolpevole
- Nello stesso senso: Trib. Ravenna 08/05/2017, Trib. Torino 11/06/2015

Iscrizione a ruolo del pignoramento e mancata attestazione di conformità degli atti di cui all'art. 557 c.p.c. - Trib. Milano 29/06/2016

Nella espropriazione immobiliare, ai fini della iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare, in una con la nota di iscrizione, copia conforme degli atti richiamati dal disposto di cui all'art. 557 II co., c.p.c. La mancata attestazione di conformità equivale al mancato deposito e implica l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 557 III co. c.p.c., rilevabile d'ufficio

Fonte: www.ilcaso.it

Art. 557, comma 2 c.p.c.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.

Reclamo 669-terdecies

Ammissibilità deposito cartaceo

- Nel procedimento per reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la costituzione della parte reclamata non è considerata un atto endoprocedurale e può essere depositata legittimamente anche in modo cartaceo:
 - Tribunale di Ferrara, ord. 16/10/2017
 - Tribunale di Asti, ord. 23/03/2015
- *contra*:
 - Tribunale di Torino, 06/03/2015
 - Tribunale di Foggia, 15/5/2015

Atti “endoprocedimentali”

Art. 16-*bis*, comma 1 D.L. 179/2012

“... a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche....”

Deposito telematico in formato immagine - Trib. Milano 03/02/2016

“...in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal legislatore, l’inosservanza della normativa tecnica costituisce una mera irregolarità. Ciò in applicazione del principio consolidato affermato in più occasioni dalla Suprema Corte in relazione a fattispecie diverse, ma accomunate dalla mancanza del rispetto di forme processuali non espressamente sanzionate secondo cui il deposito irrituale di un atto processuale dà luogo ad una mera irregolarità sanabile per effetto della successiva regolarizzazione o in ogni caso per effetto del raggiungimento dello scopo...”

Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico

Provvedimento DGSIA 16/04/2014 - Art. 11 (Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico - art. 11 del regolamento D.M. 44/2011)

1. L'atto del processo in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:
 - a. è in formato PDF;
 - b. è privo di elementi attivi;
 - c. è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini

.....

Deposito sentenza impugnata in Cassazione

Cass. n. 26520/2017 del 9/11/2017

“Fintanto che il processo civile telematico non sarà attivato anche presso la Corte di cassazione, ai fini dell'osservanza dell'art. 369 c.p.c., il difensore del ricorrente, che ha l'onere di depositare la copia conforme all'originale del provvedimento impugnato, qualora non abbia disponibilità della copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, deve estrarre una copia analogica dall'originale digitale presente nel fascicolo informatico e attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità dell'una all'altro, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis, non soddisfacendo invece le condizioni di legge l'attestazione di conformità apposta direttamente sulla copia del provvedimento eventualmente notificato con modalità telematiche”

Art. 16-bis, comma 9-bis

D.L. 179/2012

*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. **Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale***

Giurisprudenza in tema di notifiche a mezzo PEC

Art. 156 c.p.c., co. 3 - Raggiungimento dello scopo Cass. SS.UU. 18-04-2016, n. 7665

- le SS.UU. hanno ritenuto infondata l'eccezione di nullità del controricorso per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC, in ragione della asserita violazione delle regole dettate dalla L. 53/1994, art. 3-*bis*, commi 4 e 5, e dall'art. 19-bis Provv. 16/04/2014 (in particolare, invio file con estensione .doc in luogo del formato.pdf), in ragione del principio di cui all'art. 156 c.p.c., per cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
- è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte

Art. 11 L. 53/1994

“Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.”

Relata sprovvista di firma digitale

Cass. civ. 14-03-2017, n. 6518

- nel caso di specie, era stata invocata la nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, essendo la relata sprovvista della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui sarebbe stata apposta)
- la Cassazione, richiamandosi a propri precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che il documento, diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, non abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente;
- la notificazione a mezzo PEC della relata, pur priva della firma digitale, non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avvocato, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.

Conoscibilità dell'atto notificato a mezzo PEC Corte di Cassazione, ord. n. 7390/17

La notifica telematica, come quella al domicilio, è fondata sul principio della conoscibilità dell'atto secondo il criterio di ordinaria diligenza del destinatario, pertanto, il fatto che quest'ultimo non si sia premurato di aprire la casella di posta certificata non rileva ai fini della validità della notifica eseguita a mezzo PEC, nei termini previsti dalla legge.

(fonte: <http://www.dirittoegiustizia.it>.)

Domicilio digitale

Cass.n. 17048/2017, 11/07/2017

“...la domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, ovvero sia quando l'indirizzo PEC è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall'elezione o meno di un domicilio "fisico" nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa.”

R.D. 22/01/1934, N. 37

Norme sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore

Art. 82. I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

Il domicilio digitale ex art. 16-sexies D.L. 179/2012

Art. 16-sexies D.L. 179/2012 - “Domicilio digitale”

“Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”

Il domicilio digitale (*segue*)

- la notifica in cancelleria è pertanto legittima solo nel caso in cui non sia possibile notificare all'indirizzo PEC risultante da pubblici registri (non serve indicarlo) per causa imputabile al destinatario (ad es. mancata consegna per raggiunto limite di capienza della casella)
- si può parlare in questi casi pertanto di obbligo di notifica telematica

Tempo delle notificazioni con modalità telematiche

- Art. 16-septies D.L. 179/2012: La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo
- Cass. sez Lavoro, n. 8886 del 4/05/2016: l'art. 16-septies D.L. 179/12 “non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente art. 16-quater”
- Cass. 21915/2017, del 21/09/2017: sulla base del combinato disposto dell'art. 147 c.p.c. e dell'art. 16 septies, se la spedizione della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata è stata eseguita oltre le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle sette del giorno successivo, e di conseguenza, se essa è stata eseguita l'ultimo giorno utile ma dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore sette del giorno successivo.

Tipologia di firma per la notifica

Cass. ord. 20672/2017

- il Collegio ipotizza una distinzione in ordine alla validità delle tipologie di firma digitale (Pades/Cades), a seconda che siano apposte a un originale informatico, ovvero a copia per immagine di un documento analogico
- “ricorrono pertanto, al riguardo e ad avviso del Collegio, le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite”

Tipologie di firma digitale

- Firma CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures)
 - l'atto da firmare viene "racchiuso" in una busta crittografica recante la firma digitale
 - all'estensione dell'atto firmato viene aggiunto il suffisso **.p7m** (es Precetto.pdf.p7m)
- Firma PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures)
 - aggiunge la firma al file PDF mantenendolo leggibile
 - espressamente prevista dall'art. 12 Provv. DGSIA del 16/04/2014

La conservazione dei documenti informatici

La conservazione dei documenti informatici

- La conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici è l'attività volta a proteggere e mantenere, cioè custodire, nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici (cfr. Linee guida AGID)
- la finalità è di impedire la perdita o la distruzione non autorizzata dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità (cfr. art. 44 CAD)
- I documenti e gli atti di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche (art. 43 CAD)

Fonti normative

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, Testo Unico sulla documentazione amministrativa
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale
- D.P.C.M. 22 febbraio 2013, Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali
- D.P.C.M. 3 dicembre 2013, Regole tecniche in materia di sistema di conservazione
- Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (c.d. “Regolamento eIDAS”)

All. 1 al D.P.C.M. 3 dicembre 2013

Glossario

Integrità: insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato

Affidabilità: caratteristica che esprime il livello di fiducia che l'utente ripone nel documento informatico

Autenticità: caratteristica di un documento informatico che garantisce di essere ciò che dichiara di essere, senza aver subito alterazioni o modifiche. L'autenticità può essere valutata analizzando l'identità del sottoscrittore e l'integrità del documento informatico

Leggibilità: insieme delle caratteristiche in base alle quali le informazioni contenute nei documenti informatici sono fruibili durante l'intero ciclo di gestione dei documenti

La reperibilità

“...la capacità passiva dei documenti che devono essere suscettibili di essere rintracciati con le caratteristiche di affidabilità, autenticità, integrità e leggibilità all'interno di un archivio informatico, sulla base di criteri predeterminati.”

(R. Arcella, Il documento informatico e la sua conservazione in Italia e in Europa)

Applicabilità delle disposizioni del C.A.D. ai privati

Art. 2, comma 3 C.A.D.: si applicano ai privati le disposizioni relative al documento informatico e alle firme elettroniche, alla riproduzione e alla conservazione dei documenti, e alla trasmissione informatica dei documenti

Gli avvocati sono tenuti alla conservazione digitale?

- Art. 20, comma 2, D.M. 44/2011: il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;
- Art. 2, comma 6 C.A.D.: Le disposizioni del C.A.D. si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico;
- vi è un generale obbligo, connesso al mandato professionale, di preservare nel tempo la validità di documenti informatici anche se non inseriti nei fascicoli telematici (es. precetto) e delle ricevute PEC (es. notifiche telematiche)

Durata dell'obbligo di conservazione da parte degli avvocati

- Art. 2961 c.c.: gli avvocati sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate
- Parere COA Firenze 26/06/2016: l'obbligo di restituzione di tutti i documenti e gli atti (non solo consegnati dai clienti, ma anche tutti quelli inerenti l'oggetto del mandato e la sua esecuzione) previsto dall'art. 33 del codice deontologico, presuppone necessariamente l'obbligo di conservare i fascicoli in archivio per tutto il tempo in cui l'avvocato sia tenuto a soddisfare la richiesta della parte assistita. Detta richiesta può essere legalmente formulata nel termine di prescrizione che è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c. trattandosi di obbligazione contrattuale.
- Art. 2220 cc: le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

D.P.C.M. 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali

Art. 62 Valore delle firme elettroniche qualificate e digitali nel tempo

Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato.

D.P.C.M. 22 febbraio 2013

Regole tecniche in materia di firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali

Art. 41 Riferimenti temporali opponibili ai terzi

1. I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal Titolo IV sono opponibili ai terzi (...)
4. Costituiscono inoltre validazione temporale: (...)
 - b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione;
 - c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice;

Art. 48 C.A.D.

Posta elettronica certificata

Comma 3: la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 (*tramite posta elettronica certificata, ndr*) sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Le firme elettroniche delle ricevute PEC

- Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata (...) che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità delle ricevute stesse (D.P.R. 68/2005, art. 9);
- anche le firme digitali dei gestori, come tutte le firme elettroniche, sono generate tramite l'associazione a un certificato elettronico, soggetto a scadenza, sospensione e revoca...
- ...anch'esse sono pertanto soggette a scadenza, una volta scaduto il certificato, con relative ripercussioni sulla opponibilità a terzi del riferimento temporale nonché soprattutto della integrità e autenticità delle ricevute

La validazione temporale elettronica

Art. 3, c. 33 Reg. eIDAS: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;

Esempio di firma digitale scaduta su ricevuta PEC...

Da posta-certificata@pec.aruba.it → Inoltra Archivia Indesiderata Elimina Altro

Oggetto **CONSEGNA:** [base64 encoded] 06/03/2015 17.29

A Me <alessandro.piccinini@avvocatimantova.it>

Stato del messaggio Ricevuta XML Dati di certificazione

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a [base64 encoded] "posta certificata" --

Il giorno 06/03/2015 alle ore 17:29:20 (+0100) il messaggio con Oggetto [base64 encoded] e' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio:
1158002475.1599779934.1425659356269vliaspec04@legalmail.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Firma digitale non valida

Questo messaggio include una firma digitale, ma la firma non è valida. Il certificato utilizzato per firmare il messaggio è stato rilasciato da una Autorità di Certificazione che non è ritenuta attendibile per il rilascio di questo tipo di certificato.

Firmato da: Posta Certificata ARUBA PEC
Indirizzo email: posta-certificata@pec.aruba.it
Certificato rilasciato da: DigitPA CA1

[Mostra certificato della firma](#)

Generale Dettagli

Non è possibile verificare questo certificato in quanto non è individuabile chi lo ha rilasciato.

Rilasciato a

Nome comune (CN) Posta Certificata ARUBA PEC
Organizzazione (O) ARUBA PEC S.p.A.
Unità organizzativa (OU) <non incluso nel certificato>
Numero seriale 0D:11


Rilasciato da

Nome comune (CN) DigitPA CA1
Organizzazione (O) DigitPA
Unità organizzativa (OU) Ufficio interoperabilita' e cooperazione

Periodo di validità

Inizia il lunedì 10 febbraio 2014
Termina il venerdì 10 febbraio 2017

File “daticert.xml”, allegato alle ricevute PEC



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <postacert errore="nessuno" tipo="avvenuta-consegna">
  - <intestazione>
    <mittente>[REDACTED]</mittente>
    <destinatari tipo="certificato">[REDACTED]</destinatari>
    <risposte>"[REDACTED]"</risposte>
    <oggetto>[REDACTED]</oggetto>
  </intestazione>
  - <dati>
    <gestore-emittente>ARUBA PEC S.p.A.</gestore-emittente>
    - <data zona="+0100">
      <giorno>06/03/2015</giorno>
      <ora>17:29:20</ora>
    </data>
    <identificativo>1158002475.1599779934.1425659356269vliaspec04@legalmail.it</identificativo>
    <msgid><54F9D5D9.4030200@avvocatimantova.it></msgid>
    <ricevuta tipo="completa"/>
    <consegna>[REDACTED]</consegna>
  </dati>
</postacert>
```


...e di firma in corso di validità

Da posta-certificata@telecompost.it → Inoltra Archivia Indesiderata Elimina Altro

Oggetto **CONSEGNA: DEPOSITO** 16/11/2017 12.23

A Me <alessandro.piccinini@avvocatimantova.it>

Stato del messaggio Ricevuta XML **Dati di certificazione**

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 16/11/2017 alle ore 12:23:13 (+0100) il messaggio
"DEPOSITO ! ! ! ..!!! : !" proveniente da
"alessandro.piccinini@avvocatimantova.it"
ed indirizzato a: "tribunale.mantova@civile.ptel.giustiziacert.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: [13925F2C.0107B5BF.C48CC93A.9DAEFABB.posta-certificata@legalmail.it](#)

Messaggio firmato

Questo messaggio include una firma digitale valida. Il messaggio non è più stato alterato dopo l'invio.

Firmato da: Posta Elettronica Certificata

Indirizzo email: posta-certificata@telecompost.it

Certificato rilasciato da: Actalis Client Authentication CA G1

[Mostra certificato della firma](#)

Rilasciato a

Nome comune (CN)	Posta Elettronica Certificata
Organizzazione (O)	Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Unità organizzativa (OU)	<non incluso nel certificato>
Numero seriale	47:C0:D5:CE:B7:EC:B3:34

Rilasciato da

Nome comune (CN)	Actalis Client Authentication CA G1
Organizzazione (O)	Actalis S.p.A./03358520967
Unità organizzativa (OU)	<non incluso nel certificato>

Periodo di validità

Inizia il	venerdì 20 gennaio 2017
Termina il	sabato 20 gennaio 2018

Art. 34 eIDAS

Servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate

Un servizio di conservazione qualificato delle firme elettroniche qualificate può essere prestato soltanto da un prestatore di servizi fiduciari qualificato che utilizza procedure e tecnologie in grado di estendere l'affidabilità della firma elettronica qualificata oltre il periodo di validità tecnologica.



UNIONE LOMBARDA
DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI



IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Grazie per l'attenzione!

Mantova, 24 novembre 2017

Avv. Alessandro Piccinini